



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2026
In vigore dal / /

INDICE

CAPO I - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 3

CAPO II - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO E TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE

ART. 2 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO..... pag. 3

ART. 3 – ASSEGNAZIONI pag. 3

CAPO III - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE pag. 4

ART. 5 – CONCESSIONE pag. 4

ART. 6 – VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE..... pag. 4

CAPO IV - DOVERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 7 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO..... pag. 4

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO pag. 5

ART. 9 – DIVIETI..... pag. 5

CAPO V - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 10 – FACOLTÀ DI REVOCA pag. 6

ART. 11 – REVOCA E DECADENZA..... pag. 6

ART. 12 – ORGANI DI GESTIONE pag. 6

CAPO VI - GESTIONE SOCIALE

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARIpag. 6

ART. 14 – REFERENTE DEGLI ORTI pag 6

ART. 15 – DURATA IN CARICA pag. 6

ART. 16 – FUNZIONI DEL REFERENTE DEGLI ORTI pag. 7

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

ART. 17 - pag. 7

ART. 18 - pag 7

CAPO I - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione come “orti urbani” di lotti di terreno di proprietà comunale o di cui il Comune abbia titolo per poterne liberamente disporre, in accordo con le proprietà, al fine del loro uso da parte dei cittadini.
2. L'amministrazione Comunale concede in uso a titolo gratuito per scopi sociali i lotti di terreno del Comune da adibire ad orto.
3. La concessione risponde all'obiettivo di favorire un impiego di carattere ricreativo e culturale del tempo libero, in particolare delle persone anziane, nonché a favorire e promuovere le potenzialità di iniziativa dei cittadini. Tale iniziativa è inoltre diretta a favorire ed accrescere i rapporti sociali sia fra i concessionari che fra questi ed altri gruppi di cittadini.
4. In nessun caso la concessione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

CAPO II - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO E TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE

ART. 2 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve avere i seguenti requisiti:
 - essere residente nel Comune di Castelfiorentino. E' ammessa la deroga per i cittadini istituzionalizzati per i quali è sufficiente essere domiciliati nel Comune di Castelfiorentino.
 - essere titolare di pensione di anzianità nei limiti di età previsti dalle vigenti leggi;
 - essere titolare di pensione di invalidità ed avere compiuto 55 anni se uomo e 50 se donna;
 - in caso di persone non titolari di pensione di anzianità o invalidità, avere un'età superiore a 18 anni ed essere in possesso di un ISEE entro € 15.000;
 - essere portatori di handicap o casi segnalati dal Servizio Sociale (in questo caso non sono previsti limiti di età).
 - essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto concesso.
2. Inoltre, il concessionario non deve essere proprietario, né affittuario di appezzamenti di terreno destinati ad orto equiparabili per dimensioni a quelli dati in concessione.
3. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente.
4. Il concessionario che acquista il diritto all'uso del lotto di terreno sulla base di una falsa dichiarazione perde automaticamente il diritto stesso ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 3 – ASSEGNAZIONI

1. I lotti destinati agli orti sociali sono messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e sono assegnati a coloro che ne fanno richiesta, in base ai criteri stabili all'articolo 4 del presente regolamento, secondo le seguenti percentuali:
 - 80% degli orti disponibili a titolari di pensione di anzianità o di invalidità, o a portatori di handicap o casi segnalati dal Servizio Sociale, aventi i requisiti stabiliti all'articolo 2;
 - 15% degli orti disponibili assegnati a famiglie con ISEE non superiore ad € 15.000,00;
 - il 5% degli orti disponibili rimane nella disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali e per scopi educativi, sociali e didattici, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (scuole, Enti pubblici, associazioni ecc...) presenti sul territorio comunale.
2. Nel caso in cui il numero degli orti risulti superiore al numero di richieste si possono dare in concessione orti a richiedenti che siano proprietari o affittuari di lotti di terreno destinati ad orto, equiparabili a quelli in concessione, o che non siano titolari di pensione (di anzianità o invalidità) né portatori di handicap o casi segnalati dal servizio sociale, fermo restando il requisito della residenza di cui all'articolo 2 comma 1.

3. In questi casi la concessione avrà la durata di due anni prorogabili se sussistono le condizioni che hanno dato luogo alla concessione, per un periodo comunque non superiore alla scadenza quinquennale delle concessioni rilasciate ai richiedenti in possesso del requisito di cui all'articolo 2.

CAPO III - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. I lotti di terreno destinati a orti sociali sono assegnati in gestione a coloro che ne faranno richiesta sulla base di apposita graduatoria con validità quinquennale, formata a seguito di apposito bando pubblico approvato dalla Giunta Comunale.

2. La domanda di concessione, redatta su apposito modulo prestampato e messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata secondo le modalità definite dal bando per la concessione degli orti.

3. Per la formazione delle graduatorie saranno considerati i seguenti criteri di selezione:

per i pensionati, portatori di handicap o casi segnalati dai servizi sociali:

- età del richiedente
- minor ISEE
- dall'ordine cronologico della presentazione della domanda

per le famiglie:

- dal minor ISEE
- dall'ordine cronologico della presentazione della domanda

4. Il bando approvato dalla Giunta potrà prevedere criteri integrativi ed aggiuntivi in armonia con i principi generali del presente regolamento.

ART. 5 - CONCESSIONE

1. In nessun caso può essere concesso più di un orto per nucleo familiare.

2. La concessione avviene esclusivamente in capo al richiedente. Il coniuge o altro familiare convivente, se in possesso dei requisiti e in presenza della domanda, potrà subentrare al concessionario in caso di decesso di quest'ultimo o nel caso in cui questi non sia più in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto.

3. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

ART. 6 – VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Ogni concessione ha validità di 5 anni.

2. La durata della concessione è inferiore ai 5 anni nel caso in cui al richiedente venga concesso un orto già assegnato e resosi disponibile nel quinquennio. In questo caso la concessione sarà valida per il periodo che intercorre tra l'atto di concessione a seguito del subentro e quello di scadenza della prima concessione.

3. La durata della concessione potrà essere inferiore ai termini indicati nel presente articolo, qualora l'orto assegnato insista su un terreno del quale l'Amministrazione abbia la disponibilità con titolo diverso a quello della proprietà.

4. Nel caso di revoca (art. 10, comma primo) e nel caso di durata inferiore della concessione (art. 6, comma terzo) il concessionario decaduto ha precedenza sugli altri richiedenti per la concessione di un nuovo orto fino al completamento dei 5 anni.

CAPO IV - DOVERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 7 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. I concessionari assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di eventuali danni alle cose di proprietà comunale e alle persone con obbligo comunque di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) usare l'orto per il fine convenuto e solo per questo e di mantenerlo in uno stato decoroso. Ogni assegnatario è tenuto all'ordine e alla perfetta pulizia, oltre che del proprio orto, anche delle parti comuni quali: sentieri, recinzioni, strade e zone limitrofe. In ogni caso, onde garantire il decoro dell'intera area, l'assegnatario deve tenere l'orto e le zone limitrofe ben pulite da erbacce e da quant'altro deturpi e degradi l'ambiente, secondo quanto specificato nell'articolo seguente;
- b) coltivare direttamente l'orto salvo essere coadiuvato dai familiari;
- c) rispettare i confini che delimitano gli orti concessi;
- d) tenere puliti e in buono stato di manutenzione le parti comuni degli orti.

2. Per garantire una corretta coltivazione degli orti, il concessionario ha altresì l'obbligo di attenersi alle seguenti indicazioni:

- sono ammesse tutte le pratiche che seguono le indicazioni, a titolo esemplificativo, della agricoltura rigenerativa, biologica, permacultura, biodinamica, sinergica, agroecologia, l'agroforestazione e simili. Per rendere accessibili le nozioni di tali pratiche sarà necessario partecipare ad almeno 2 eventi formativi all'anno organizzati dal Comune su questi temi (almeno uno da farsi su campo).

- Per evitare la dispersione di materiali plastici nel terreno, sono da preferire materiali naturali per la realizzazione di "incannatura" o per la legatura degli ortaggi (canne comune, bambù, salice, raffia naturale, corda di juta, spago di canapa o altre fibre naturali). E' concessa la delimitazione dei lotti tramite siepe di piante orticole o ornamentali a fiore o a bacca (aromatiche o simili); anche in questo caso, occorre evitare materiali plastici e mantenerla al di sotto di 1,2 metri. E' fatto obbligo di mantenere nella maniera più decorosa possibile sia l'area dell'orto che la siepe.

- E' possibile inserire 1 albero da frutto all'interno dell'orto, utile anche come ombreggiamento nei mesi estivi, purché si mantenga ad una dimensione tale da non ombreggiare eccessivamente gli orti altrui (mantenersi su altezza di non oltre 3 metri).

- Per prevenire il proliferare di zanzare, evitare i ristagni d'acqua, laddove non possibile, coprire i contenitori con coperchi o con reti che impediscano l'accesso alle zanzare per la deposizione di uova.

ART. 9 - DIVIETI

1. Al concessionario è fatto divieto di:

- a) erigere baracche o altre strutture;
- b) tenere qualsiasi specie di animale
- c) usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie. A tutela dell'ambiente l'impiego di pesticidi è da considerarsi vietato.

2. In particolare, si fa divieto di utilizzo di qualsiasi sostanza chimica di sintesi che non sia ammessa dalla agricoltura biologica (cfr Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165). Il Comune si riserva la possibilità di eseguire controlli e analisi chimiche a campione sui terreni dati in concessione per la ricerca di sostanze non ammesse. Nel caso di presenza di sostanze non ammesse, si procederà alla revoca immediata della concessione e al pagamento da parte dell'affidatario delle spese sostenute per le analisi dei terreni e per la bonifica del sito.

CAPO V - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 10 – FACOLTÀ DI REVOCA

1. L'Ente concedente si riserva piena facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo dietro semplice preavviso, nonché di modificare od imporre altre condizioni senza che il concessionario possa avere diritto ad alcun indennizzo.
2. La mancata osservanza anche di una sola delle norme contenute nel presente Regolamento è causa di revoca della concessione.

ART. 11 – REVOCA E DECADENZA

1. La revoca dell'assegnazione può anche avvenire per:
 - morte del concessionario;
 - rinuncia scritta del concessionario indirizzata al Sindaco;
 - segnalazione del referente degli orti indirizzata al Sindaco, motivata dalla violazione di quanto previsto dal presente regolamento, o dalla perdita dei requisiti che danno diritto alla concessione.
2. La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza del concessionario che può ricorrere al Sindaco entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa.
3. Se il ricorso viene respinto in forma scritta e motivata, il concessionario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente concesso ad altri richiedenti.
4. Il provvedimento di revoca, di cui ai commi precedenti, sarà adottato con le stesse modalità nel caso in cui il concessionario per 6 mesi continuativi non coltivi l'orto.

CAPO VI - GESTIONE SOCIALE

ART. 12 – ORGANI DI GESTIONE

1. Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nelle zone ortive ed il necessario collegamento tra queste e l'Amministrazione Comunale, i concessionari si dotano - per ciascuna zona ortiva presente sul territorio comunale - dei seguenti organi di gestione sociale: l'Assemblea degli Assegnatari ed il referente per la gestione degli orti.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

1. L'Assemblea degli assegnatari è l'organo che riunisce tutti gli assegnatari, e che sceglie tra i suoi componenti, di regola entro 3 mesi dalle assegnazioni, il referente per la gestione degli orti. La scelta, effettuata entro una rosa di 3 nomi, avviene a maggioranza dei componenti l'Assemblea e portata a conoscenza dell'Amministrazione Comunale con comunicazione scritta, per la successiva ratifica da parte del Sindaco.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ve ne sia necessità su richiesta di un quarto degli assegnatari.
3. L'Assemblea può inoltre avanzare proposte per le modifiche al presente regolamento.
4. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal referente degli orti per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari.

ART. 14 – REFERENTE DEGLI ORTI

1. La nomina del referente degli orti deve essere ratificata dal Sindaco entro un mese dalla comunicazione da parte dell'Assemblea degli assegnatari, di cui all'articolo precedente.

ART. 15 – DURATA IN CARICA

1. Il referente per la gestione degli orti resta in carica fino alla fine del mandato del Sindaco ed è rieleggibile.
2. Nel caso di più zone ortive, dovrà essere indicato un referente per la gestione degli orti per ogni zona ortiva esistente.

ART. 16 – FUNZIONI DEL REFERENTE DEGLI ORTI

1. Il referente per la gestione degli orti svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, presiede e firma gli atti dell'Assemblea degli assegnatari;
- b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
- c) vigila sul rispetto del regolamento e ne propone eventuali modifiche all'Amministrazione Comunale;
- d) promuove la socializzazione tra i concessionari;
- e) è referente per l'amministrazione dell'esecuzione dei lavori di gestione e di manutenzione della zona ortiva.
- f) è il referente per le comunicazioni relative alla zona ortiva.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

ART. 17

1. Al richiedente che, all'entrata in vigore del presente regolamento, risulti assegnatario di un orto, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se in possesso dei requisiti di cui al Capo 2° del presente regolamento, acquista il diritto alla riassegnazione dell'orto nei modi e nei tempi previsti dal regolamento;
- b) se non in possesso dei requisiti suddetti, acquista il diritto ad una concessione temporanea che consenta all'assegnatario il raccolto dei frutti e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

2. Limitatamente ai primi bandi di riassegnazione emanati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, gli assegnatari degli orti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento hanno comunque diritto di precedenza per la nuova assegnazione, se in possesso dei requisiti di cui al Capo 2° del presente regolamento.

3. Inoltre, in caso di revoca della concessione (art. 10, comma primo) o *nel caso di durata inferiore della concessione (art. 6, comma terzo)* il concessionario decaduto ha precedenza sugli altri richiedenti per la nuova assegnazione.

ART. 18

1. Al richiedente che all'entrata in vigore del presente regolamento risulti in graduatoria di attesa si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se in possesso dei requisiti di cui al Capo 2° del presente regolamento mantiene il diritto di precedenza sugli altri richiedenti sulla base dell'ordine cronologico della presentazione della prima domanda di concessione;
- b) se non in possesso dei suddetti requisiti perde automaticamente il diritto alla concessione.